



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 14/03/2011

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2011 n.1

Modifica R. R. 10 febbraio 2010, n. 12: “Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L. R. 1 agosto 2003 n. 11 e ss. mm. e ii., ed, in particolare gli artt. 2 comma 1 lett. g) e 22;

Vista la L.R. 7 maggio 2008, n. 5;

Visto il R.R. 23 dicembre 2004, n. 12

Visto il R.R. 23 dicembre 2004, n. 13;

Visto il R.R. 10 febbraio 2010, n. 12;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 337 del 08 marzo 2011, di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifica all'art. 11 del R.R.
10 febbraio 2010, n. 12)

Il comma 1 dell'articolo 11 del R.R. 12/2010 è così sostituito:

“I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 13/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del previgente regolamento si intende decaduta”.

Il comma 4 dell'articolo 11 del R.R. 12/2010 è così sostituito:

“È abrogato il R.R. 23 dicembre 2004, n. 13”.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 marzo 2011

VENDOLA